



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del reg.	Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DI RACCOLTA, AVVIO A SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI
Del 17.10.2023	

L'anno **DUEMILAVENTITTE** il giorno **DICIASSETTE** del mese di **OTTOBRE** alle ore **16:05** nella sala consiliare del Comune suddetto.

Alla prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale i Sigg.ri:

			Presenti	Assenti
Sindaco:	Nazzarro	Velia	X	
Consiglieri:	Lugini	Gianpaolo	X	
	Muzi	Lorenza	X	
	Arcangeli	Federica	X	
	Tozzi	Gasperina	X	
	Di Natale	Simone	X	
	Cimei	Chiara	X	
	Callipo	Salvatore	X	
	Ciccosanti	Luigi	X	
	De Luca	Rosa	X	
	Di Natale	Ilaria*		X
	D'Andrea	Federica	X	
	Salzetta	Domenico	X	

*Il Consigliere comunale Ilaria di Natale ha giustificato preventivamente la propria assenza mediante invio di e-mail in data 17.10.2023)

Assegnati: n. 12+1 (Sindaco)

Presenti n. 12

In carica: n. 12

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- PRESIEDE l'assemblea la Sig.ra Chiara Cimei, nella sua qualità di Presidente del Consiglio;
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cerasoli
- La seduta è pubblica.

Il Presidente pone in trattazione il punto all'ordine del giorno e dà la parola al Consigliere Gianpaolo Lugini che provvede alla illustrazione della proposta di deliberazione.

Seguono i seguenti interventi.

Il Consigliere Rosa De Luca annuncia voto favorevole e chiede di specificare se siano previsti aumenti dei costi rispetto all'attuale piano finanziario.

Il Consigliere Gianpaolo Lugini sottolinea che non è facile prevedere se vi siano variazioni di rilievo, poiché il dato definitivo sarà reso al termine della gara, mentre devono considerarsi come nuove spese quelle necessarie allo svolgimento della gara da parte di AGIR.

Il Consigliere Domenico Salzetta chiede, con riferimento all'art. 9 della Convenzione, se siano in programma acquisti di beni ad intero ed esclusivo carico del Comune di Carsoli.

Il Consigliere Gianpaolo Lugini risponde che non sono in programma acquisti a carico del bilancio del Comune di Carsoli che, invece, metterà a disposizione eventuali beni acquisiti grazie a finanziamenti eventualmente ottenuti per il miglioramento del servizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, dai Responsabili dei Servizi interessati;

Con votazione palese per alzata di mano che presenta il seguente risultato:

Astenuti: 0

Votanti: 12

Favorevoli: 12

Contrari: 0

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DI RACCOLTA, AVVIO A SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI**", che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Infine, stante l'urgenza, con separata votazione palese per alzata di mano che presenta il seguente risultato:

Astenuti: 0

Votanti: 12

Favorevoli: 12

Contrari: 0

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D.lgs. n. 267/2000.

La seduta è sciolta alle ore 16:20.



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DI RACCOLTA, AVVIO A SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, a tutela della concorrenza e dell'ambiente, è stato demandato alle Regioni l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e la definizione del perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, oltre all'istituzione o alla designazione degli enti di governo degli stessi, prevedendosi che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo siano esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del citato articolo (art. 3 bis, co. 1 bis);

in attuazione di quanto sopra, con Legge Regionale 21 ottobre 2013 n. 36, la Regione Abruzzo ha dettato nuove norme per l'organizzazione territoriale e l'esercizio appropriato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già esercitate dall'Autorità d'Ambito di cui all'art. 7 della L.R. n. 45/2007, istituendo l'Ambito Territoriale Unico Regionale denominato "ATO Abruzzo" e l'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR), il cui Direttore Generale ha il compito, in particolare, di provvedere: a) all'affidamento del servizio; b) alla gestione del contratto di servizio;

con rispettive deliberazioni consiliari n. 9 del 23.05.2014, n. 28 del 30.05.2014, n. 25 del 19.05.2014 e n. 23 del 20.05.2014, i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte hanno approvato lo schema di Convenzione dell'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (A.G.I.R.), trasmesso con nota della Regione Abruzzo-Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia-Commissario Unico Straordinario prot. n. 109267 del 17/04/2014;

alla scadenza della gestione associata deliberata nel 2014, nelle more dell'attivazione definitiva dell'AGIR, attesa la competenza dei comuni a garantire la continuità del servizio, previa proroga del contratto rep. n.769 del 19/11/2020, ancora in essere per ulteriore proroga disposta sino al 31.12.2023, i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte hanno approvato con deliberazioni consiliari nuovo schema di Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di organizzazione e gestione del sistema locale di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;

la Convenzione in questione è stata sottoscritta in data 05.08.2022;

nelle more della pubblicazione della gara, il Presidente dell'AGIR con nota del 12 settembre 2022 ha comunicato la piena operatività dell'AGIR a far data dal 1° ottobre 2022

nel contesto delle comunicazioni dell'AGIR è stato altresì chiarito che in forza della nuova disciplina, l'obbligo degli enti locali di assicurare «l'integrale e regolare prosecuzione delle attività» a fronte di contratti in scadenza (art. 17 co. 1 L.R. 36/2013) può essere adempiuto alternativamente:

I. o tramite affidamento domestico direttamente da parte dell'ente locale, laddove socio del soggetto in house (giacché l'art. 17 della L.R. 36/2013, per come formulato, non preclude il ricorso all'in house);

II. oppure, attraverso la stipula di un contratto "ponte";

quest'ultima ipotesi ("contratto ponte"), l'unica percorribile non ricorrendo le condizioni per conferimenti del servizio "*in house providing*" richiede tuttavia l'intervento dell'Autorità, dovendo, infatti, l'esercizio delle funzioni dell'ente locale necessariamente avvenire per il tramite di AGIR, stante il divieto di indire procedure autonome (art. 17 co. 13 e 14 L.R. 36/2013);

alla luce dell'entrata in vigore, a pieno regime, della nuova disciplina, si rende necessario apportare ulteriori modifiche alla Convenzione stipulata tra i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte in data 05.08.2022, in particolare all'art. 2 che prevede l'esclusione dall'organizzazione del servizio in forma associata "*del solo servizio di spazzamento delle strade e delle altre aree pubbliche (al quale provvederà in proprio ciascun Ente, secondo le modalità ritenute più opportune)*"; per le ragioni già indicate i comuni non possono più provvedere in via autonoma al conferimento di servizi mediante gara in materia di igiene urbana, all'interno della quale ricade ed è compreso il servizio *di spazzamento delle strade e delle altre aree pubbliche*, anch'esso dunque oggetto di assegnazione alla competenza dell'AGIR per l'affidamento ad operatori del settore;

Considerato che, per quanto sopra espresso e permanendo l'interesse pubblico alla gestione associata del servizio come enucleato e dichiarato nella Convenzione in essere, occorre apportare modifiche per adeguare il testo della convenzione ai nuovi profili normativi non derogabili dagli enti e ritenuto, a tal fine, di provvedere all'approvazione di un nuovo schema di intesa, dando atto contestualmente che all'atto della sua sottoscrizione il nuovo accordo ex art. 30 del d.lgs. 267/2000 sostituirà integralmente la Convenzione sottoscritta in data 05.08.2022;

Visto l'art. 30 del d.lgs. 267/2000 che stabilisce quanto segue:

“1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”;

Ravvisato che il contratto in essere con la società ACIAM S.p.A., attuale affidataria del servizio di igiene urbana nel comprensorio della gestione associata, è in scadenza a far data dal 31/12/2023, giusta Determina n. 70 del 30/06/2023 di proroga del servizio;

Tenuto conto che il servizio in oggetto è un servizio pubblico di natura essenziale che non può subire interruzioni anche in base al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.);

Dato atto che l'art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 è stato abrogato a far data dall'entrata in vigore del D. Lgs. 23/12/2022 n. 201 e cioè a far data dal 31/12/2022 e che l'analisi delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta è ora quindi svolta sulla base della nuova normativa e precisamente ai sensi dell'art. 14 co. 2 del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, secondo cui *«Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30»;*

Vista la Relazione ex art. 14 co. 2 del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 del Responsabile dell'Ufficio per la gestione associata Ing. Santina Scatena, allegata allo schema di convenzione, acclarata al prot. del Comune di Carsoli n. 8397 del 06/10/2023;

Evidenziato che la richiamata relazione, nel rispetto della disciplina europea e della parità tra gli operatori, contiene una valutazione di tipo concreto,

riscontrabile e controllabile, sui profili della convenienza, non solo economica, della gestione prescelta, recando motivazioni adeguate circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano;

Visto lo schema di convenzione, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, costituito da n. 16 articoli, oltre l'allegata relazione ex art. 14 co. 2 del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 e ritenuto di provvedere alla relativa approvazione;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo n. 36/ 2023;
- il Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/2006;
- la Legge Regionale n.36 del 21 Ottobre 2013;
- lo Statuto dell'AGIR;
- il Regolamento di disciplina della gestione delle gare "ponte" indette da AGIR nelle more dell'affidamento d'ambito, approvato dall'Assemblea dell'AGIR nella seduta del 30/09/2022;

Visto il parere favorevole reso dal revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, numero 3) del d.lgs. 267/2000, acquisito al prot. n.8617 del 12/10/2023;

D E L I B E R A


- Di manifestare, nel quadro della partecipazione alla gestione associata di cui in premessa, la volontà di indire una procedura di gara aperta, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del Servizio di organizzazione e gestione del sistema locale di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, comprensivo del servizio di spazzamento delle strade e delle altre aree pubbliche, per mezzo dell'AGIR (Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani) che assumerà il ruolo di centrale di committenza, in aderenza alle indicazioni fornite con il presente atto e i successivi e conseguenti provvedimenti, fino all'aggiudicazione della gara secondo le pattuizioni indicate nel "*Regolamento di disciplina della gestione delle gare "ponte" indette da AGIR nelle more dell'affidamento d'ambito*", approvato dall'Assemblea dell'AGIR nella seduta del 30 settembre 2022;
- Di approvare, per le finalità di cui al punto precedente e per quanto espresso in premessa, il nuovo Schema di convenzione per la gestione in forma associata ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte rubricata "**APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DI RACCOLTA, AVVIO A SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI**", che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale dello stesso;
- Di dare atto che all'atto della sua sottoscrizione il nuovo accordo ex art. 30 del d.lgs. 267/2000 sostituirà integralmente la Convenzione sottoscritta in data

05.08.2022 e costituirà unico riferimento della disciplina nei rapporti tra gli enti della già costituita Gestione Associata;

- Di autorizzare, allo scopo di cui sopra, il Sindaco alla sottoscrizione della predetta nuova Convenzione in nome e per conto del Comune, autorizzandolo altresì ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni formali, non sostanziali, che si rendessero necessarie e opportune in fase di stipulazione dell'atto, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia;
- Di demandare ai Responsabili di Servizio, ciascuno per quanto di propria competenza, per ogni successivo adempimento e/o provvedimento necessario a dare esecuzione alla presente deliberazione;
- Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, del T.U.E.L.


In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio
Ing. Santina Scatena



In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea



**NUOVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DI
RACCOLTA, AVVIO A SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI**

L'anno **2023** (duemilaventitre³), il giorno (.....) del mese di, nella residenza municipale del Comune di, tra i sotto elencati Enti:

- il **COMUNE DI CARSOLI** (AQ), con sede in Carsoli, Piazza della Libertà, n. 1, cod.fisc. 00217280668, rappresentato nel presente atto dal Sindaco p.t. Avv. Velia Nazzarro, cod.fisc. NZZVLE72C69A515T, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nella presente Convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile,
- il **COMUNE DI ORICOLA** (AQ), con sede in Oricola alla Piazza Livio Laurenti s.n.c. cod.fisc. 00181950668, rappresentato nel presente atto dal Sindaco p.t. Sig. Antonio Paraninfi, cod.fisc. PRNNTN81A10A345X, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nella presente Convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile,
- il **COMUNE DI ROCCA DI BOTTE** (AQ), con sede in Rocca di Botte alla Via delle Scuole, 2, cod.fisc. 00181800665, rappresentato nel presente atto dal Sindaco p.t. Sig. Fernando Antonio Marzolini, cod.fisc. MRZFNN40R02H399G, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nella presente Convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____ dichiarata immediatamente eseguibile;
- il **COMUNE DI PERETO** (AQ), con sede in Pereto alla Via Corso Umberto I, n. 49, cod.fisc. 00181810664 rappresentato nel presente atto dal Sindaco p.t. Sig. Giacinto Sciò cod.fisc. SCIGNT60P18G449A, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nella presente Convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____ dichiarata immediatamente eseguibile;

nel prosieguo denominati più semplicemente "Parti", viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da valere per ogni effetto di legge, con la quale si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

che ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, a tutela della concorrenza e dell'ambiente, è stato demandato alle Regioni l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e la definizione del perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, oltre all'istituzione o alla designazione degli enti di governo degli stessi, prevedendosi che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo siano esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del citato articolo (art. 3 bis, co. 1 bis);

che in attuazione di quanto sopra, con Legge Regionale 21 ottobre 2013 n. 36, la Regione Abruzzo ha dettato nuove norme per l'organizzazione territoriale e l'esercizio appropriato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già esercitate dall'Autorità d'Ambito di cui all'art. 7 della L.R. n. 45/2007, istituendo l'Ambito Territoriale Unico Regionale denominato "ATO Abruzzo" e l'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR), il cui Direttore Generale ha il compito, in particolare, di provvedere: a) all'affidamento del servizio; b) alla gestione del contratto di servizio;

che con rispettive deliberazioni consiliari n. 9 del 23.05.2014, n. 28 del 30.05.2014, n. 25 del 19.05.2014 e n. 23 del 20.05.2014, i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte hanno approvato lo schema di Convenzione dell'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (A.G.I.R.), trasmesso con nota della Regione Abruzzo-Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia-Commissario Unico Straordinario prot. n. 109267 del 17/4/2014;

che alla scadenza della gestione associata deliberata nel 2014, nelle more dell'attivazione definitiva dell'AGIR, attesa la competenza dei comuni a garantire la continuità del servizio, previa proroga del contratto rep. n.769 del 19/11/2020, ancora in essere per ulteriore proroga disposta sino al 31.12.2023, i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte hanno approvato con deliberazioni consiliari nuovo schema di Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di organizzazione e gestione del sistema locale di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;

che la Convenzione in questione è stata sottoscritta in data 05.08.2022;

che nelle more della pubblicazione della gara, il Presidente dell'AGIR con nota del 12 settembre 2022 ha comunicato la piena operatività dell'AGIR a far data dal 1° ottobre 2022

che nel contesto delle comunicazioni dell'AGIR è stato altresì chiarito che in forza della nuova disciplina, l'obbligo degli enti locali di assicurare «l'integrale e regolare prosecuzione delle attività» a fronte di contratti in scadenza (art. 17 co. 1 L.R. 36/2013) può essere adempiuto alternativamente:

- I.** o tramite affidamento domestico direttamente da parte dell'ente locale, laddove socio del soggetto in house (giacché l'art. 17 della L.R. 36/2013, per come formulato, non preclude il ricorso all'in house);
- II.** oppure, attraverso la stipula di un contratto "ponte";

che quest'ultima ipotesi ("contratto ponte"), l'unica percorribile non ricorrendo le condizioni per conferimenti del servizio "*in house providing*" richiede tuttavia l'intervento dell'Autorità, dovendo, infatti, l'esercizio delle funzioni dell'ente locale necessariamente avvenire per il tramite di AGIR, stante il divieto di indire procedure autonome (art. 17 co. 13 e 14 L.R. 36/2013);

che alla luce dell'entrata in vigore, a pieno regime, della nuova disciplina, si rende necessario sottoscrivere, dunque, nuova Convenzione tra i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte per apportare le dovute modifiche alla Convenzione sottoscritta in data 05.08.2022, che riguardano, principalmente, sia la competenza all'espletamento della gara sia l'adeguamento dell'oggetto della convenzione, questa volta inclusivo anche del servizio di spazzamento delle strade e delle altre aree pubbliche; per le ragioni già indicate i comuni non possono più provvedere in via autonoma al conferimento di servizi mediante gara in materia di igiene urbana, all'interno della quale ricade ed è compreso il servizio di spazzamento delle strade e delle altre aree pubbliche, anch'esso dunque oggetto di assegnazione alla competenza dell'AGIR per l'affidamento ad operatori del settore;

che permane l'interesse pubblico alla gestione associata del servizio come enucleato e dichiarato nella Convenzione in essere sottoscritta in data 05.08.2022;

che l'art. 30 del d.lgs. 267/2000 stabilisce quanto segue:

1. *Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.*
2. *Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.*
3. *Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di*

un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”;

che con le deliberazioni del Consiglio Comunale di Carsoli n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, del Consiglio Comunale di Oricola n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, del Consiglio Comunale di Rocca di Botte n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, e del Consiglio Comunale di Pereto n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, gli Enti aderenti hanno approvato lo schema della presente Convenzione;

Tutto quanto sopra premesso e considerato e vista la Relazione ex art. 14 co. 2 del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 del Responsabile dell'Ufficio per la gestione associata Ing. Santina Scatena, acclarata al prot. del Comune di Carsoli n. 8397 del 06/10/2023, allegata alla presente convenzione, tra le Parti si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

I Comuni di Carsoli, Oricola, Rocca di Botte e Pereto, come sopra rappresentati, convengono di stipulare la presente Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti, il servizio comunale di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, compreso il servizio di spazzamento delle strade e delle altre aree pubbliche, al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e di nuova acquisizione.

2. Resta in ogni caso salva la competenza dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani (AGIR) in ordine alle funzioni indicate dalla L.R. n. 36/2013 e s.m.i., nonché la competenza esclusiva di ogni singolo Comune relativamente alla determinazione delle tariffe TARI con riferimento al proprio territorio.

Art. 3 - Finalità

1. Il convenzionamento del servizio è finalizzato a:

- gestire e controllare efficacemente il territorio e di salvaguardare l'ambiente;
- migliorare la qualità del servizio erogato, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;
- razionalizzare la spesa per la gestione del servizio;
- assicurare una gestione professionale qualificata, unitaria e semplificata di tutte le procedure inerenti il servizio;
- garantire l'uniformità delle procedure e delle modalità operative dell'esercizio del servizio, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'esercizio del servizio;
- rafforzare e armonizzare i sistemi di coesione territoriale;
- uniformare il servizio rifiuti in modo da realizzare la qualità del servizio in maniera conforme e coerente con il quadrante n. 1 di cui alla Delibera 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

2. Periodicamente i Comuni convenzionati provvederanno a verificare l'andamento

della gestione associata, anche per avanzare proposte per il suo miglioramento ed efficientamento, secondo le indicazioni rese da ARERA nella citata Delibera 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif.

Art. 4 - Comune Capofila

1. Il Comune di Carsoli assume il ruolo di Comune Capofila, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti, con le seguenti competenze:

- curare gli aspetti amministrativi inerenti le attività previste dalla Convenzione;
- presentare le eventuali richieste di contributo per l'acquisto di mezzi e materiali agli Enti sovracomunali, restando inteso che ciascun Comune potrà presentare richiesta in modo autonomo laddove espressamente previsto dalla normativa;
- gestire i fondi ed amministrare i beni a disposizione per la gestione del servizio oggetto della presente Convenzione;
- determinare l'ammontare dei costi di gestione direttamente riconducibili all'esercizio del servizio in forma associata, nonché di quei costi che l'Ente Capofila indirettamente sopporta in ragione dell'esercizio del medesimo servizio convenzionato, costi che vanno ripartiti tra i Comuni convenzionati con le modalità di cui al successivo art. 7. Su tale determinazione dei costi si basa la proposta, da parte Responsabile dell'Ufficio Associato- Referente dei Comuni, del piano annuale delle spese da sottoporre all'approvazione della Consulta dei Sindaci.

2. Per l'espletamento delle attività di cui sopra, il Comune Capofila si avvarrà delle proprie strutture e dei propri uffici, con il supporto delle strutture e degli uffici messi a disposizione dagli altri Comuni aderenti.

Art. 5 – Ufficio Associato intercomunale per la gestione associata del servizio – Responsabile dell'Ufficio/Referente dei Comuni

1. Presso il Comune Capofila è istituito l'Ufficio Associato preposto all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione associata delle attività inerenti il servizio di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con a capo un unico Responsabile dell'Ufficio, nominato dal Sindaco del Comune Capofila.

2. Spetterà all'Ufficio Associato, in particolare, la predisposizione del Capitolato e degli atti di gara finalizzati all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio. A tale riguardo, si prevede sin da ora che il Capitolato suddetto debba prevedere:

- La previsione della risoluzione automatica dell'affidamento in caso di intervenuta individuazione del soggetto gestore da parte dell'Ente di governo dell'ATO competente o dal Prefetto di L'Aquila, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 150/2013, convertito in legge n. 15/2014, e salvo che l'Ente gestore individuato dall'ATO ovvero il Prefetto non ritengano di subentrare nel contratto medesimo;
- L'espletamento della gara ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la individuazione del soggetto cui affidare il servizio;
- La stipulazione del contratto di appalto da parte del Comune Capofila (Comune di Carsoli) per la durata di anni 5 (cinque), salvo proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

3. L'effettuazione di tutte le attività di gara, secondo la normativa richiamata in premessa e in vista della stipula del "contratto ponte", sono demandate, per disposizione di legge, all'AGIR;

4. Previa deliberazione della Consulta dei Sindaci, il Responsabile dell'Ufficio delega all'AGIR la progettazione del servizio di igiene urbana (comprensiva anche delle attività di cui al comma 2: predisposizione del Capitolato e degli atti di gara). A tal fine il Responsabile dell'Ufficio predisporrà un Documento di indirizzo progettuale (DIP), da sottoporre all'approvazione della Consulta dei Sindaci e provvederà alla formale delega all'AGIR con propria determinazione, previa acquisizione dell'attestazione da parte di ciascun comune aderente all'associazione circa l'impegno

di spesa in favore del Comune Capofila, a titolo di rimborso delle spese necessarie.

5. Il Responsabile dell'Ufficio Associato specifica gli indirizzi della Conferenza dei Sindaci in calendari e programmi operativi di lavoro, da realizzarsi sul territorio di tutti i Comuni associati. Egli è responsabile verso i Sindaci dei Comuni aderenti in ordine alla predisposizione dei servizi, ai risultati dell'attività e delle relative verifiche.

6. Il Responsabile dell'Ufficio Associato esercita le funzioni organizzative e gestionali previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, svolge anche le funzioni di Referente per l'intero territorio dei Comuni aderenti e gestisce i rapporti con gli altri Organismi ed Enti (AGIR, Regione, Provincia, Comuni, associazioni di cittadini o di professionisti, ecc.). Allo stesso è attribuita la responsabilità e la direzione del servizio associato di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nonché ogni altro aspetto relativo alla gestione del personale. In particolare, è attribuita al medesimo la gestione tecnica ed amministrativa del servizio, inclusa l'adozione dei provvedimenti amministrativi.

7. Il Responsabile, nell'espletamento delle proprie funzioni, può farsi supportare dai funzionari competenti degli altri Comuni aderenti, nei confronti dei quali svolge attività di coordinamento. Inoltre, può convocare i medesimi soggetti, periodicamente ovvero quando ne ravvisi la necessità, presso la sede del Comune Capofila o altra sede di volta in volta individuata, per discutere di questioni di particolare complessità o per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni di coordinamento.

Art. 6 - Consulta dei Sindaci o loro delegati

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione è istituita la "Consulta dei Sindaci", composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti alla Convenzione o loro delegati, per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del servizio di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

2. La Consulta dei Sindaci svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sul funzionamento del servizio convenzionato. Si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nella gestione associata del servizio.

3. La Consulta è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila o, in sua assenza, da un suo delegato. La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto da sottoporre ad approvazione.

4. Delle riunioni della Consulta dei Sindaci è redatto apposito verbale. A redigere il verbale delle riunioni è il Responsabile dell'Ufficio associato, che partecipa alle sedute con funzioni di segretario.

5. In particolare, compete alla Consulta dei Sindaci:

- dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici per la gestione associata del servizio;
- proporre al Responsabile dell'Ufficio Associato o agli Organi Comunali, nel rispetto delle competenze di legge, la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del servizio (criteri di acquisto ed assegnazione dei mezzi e delle attrezzature, utilizzo dei materiali, mezzi e attrezzature, dipendenti, ecc.);
- approvare il Piano annuale di attività su proposta del Responsabile dell'Ufficio Associato;
- approvare il piano delle spese e delle entrate proposto dal Responsabile dell'Ufficio Associato;
- vigilare e controllare sull'espletamento del servizio e verificare il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al precedente art. 3;
- risolvere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra i Comuni aderenti;
- approvare la Relazione annuale sulla gestione associata del servizio, predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Associato, da comunicare ai singoli Consigli Comunali dei Comuni associati.
- Attendere alle competenze assegnate dal precedente art. 5, comma 4.

6. La Consulta si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta lo stabilisca il Presidente o su richiesta di uno dei

Sindaci dei Comuni convenzionati. Essa è validamente costituita con l'intervento della metà dei membri aderenti e delibera a maggioranza dei presenti.

7. Alla Consulta possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto, il Responsabile dell'Ufficio Associato e i funzionari competenti di ciascun Comune aderente.

Art. 7 - Risorse finanziarie

1. I Comuni aderenti alla Convenzione, per finanziare le attività del servizio, stanziavano nei rispettivi bilanci la quota annuale ritenuta necessaria per lo svolgimento associato del servizio, il cui importo verrà definito annualmente dalla Consulta dei Sindaci e stanziata dai Consigli comunali in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

2. Tenuto conto delle indagini effettuate dai competenti tecnici comunali, si conviene che la spesa per la gestione associata del servizio sarà ripartita tra gli Enti convenzionati sulla base dei seguenti parametri:

a) **Il quantitativo di rifiuti prodotti da ciascun Comune** convenzionato e raccolti nel rispettivo territorio secondo i dati all'uopo comunicati dal gestore della raccolta;

b) **Il numero di utenze attive** nel territorio comunale di ciascun Comune convenzionato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di riferimento,

e secondo il seguente algoritmo di calcolo:

$$Q_c = \left[\frac{(U_c \cdot 100)}{U_t} + \frac{(R_c \cdot 100)}{R_t} \right] / 2$$

SIMBOLO	DESCRIZIONE
Uc	utenze comune
Ut	utenze totali
Rc	Σ FSR + FO singolo Comune
Rt	Σ FSR + FO Totale Comuni
FS	frazione secca residua (indifferenziata) RSU
F	frazione organica RSU

$$Q_c = \text{percentuale di ripartizione del costo di appalto per singolo comune}$$

Le spese relative alla gestione del servizio dato in appalto sono fatturate dall'appaltatore ai singoli Comuni, sulla base dei criteri di cui sopra. I contributi di Enti pubblici e privati dovranno confluire entro il 15 di ciascun mese nelle casse del Comune capofila su apposito e specifico capitolo di bilancio, qualora non sia individuabile la quota di pertinenza di ciascun Comune.

Le spese generali del servizio (gestione, manutenzione, attrezzature, cancelleria, corsi, ecc.) e le spese che indirettamente l'Ente Capofila ed i singoli Comuni sopportano in ragione dell'esercizio del servizio convenzionato, ivi incluse eventuali spese di personale, saranno ripartite come segue:

- Per il 50% in parti uguali tra i Comuni aderenti,
- Per il restante 50% in base agli abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento,

e saranno rimborsate dai Comuni aderenti al Comune capofila previa rendicontazione annuale predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Associato e approvata dalla Consulta dei Sindaci.

3. È compito e responsabilità del Responsabile dell'Ufficio Associato prevedere, in sede di predisposizione del Bilancio preventivo, la spesa necessaria per la gestione

associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte della Consulta dei Sindaci, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni associati.

4. Le spese verranno disposte dal Responsabile dell'Ufficio Associato.

5. La gestione delle risorse finanziarie predette avverrà in conformità ai Regolamenti del Comune Capofila.

Art. 8 - Dotazione organica (risorse umane)

1. Gli Enti convenzionati si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste che saranno avanzate dal Responsabile dell'Ufficio Associato e secondo quanto stabilito in sede di Consulta dei Sindaci.

2. Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione del servizio associato mantiene il rapporto organico e di dipendenza con l'Amministrazione di appartenenza. Il detto personale è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della Convenzione.

3. Le spese di retribuzione del personale impiegato nell'esercizio del servizio associato saranno a carico di ciascun Comune di appartenenza e saranno da questo corrisposte direttamente nell'importo di rispettivo inquadramento, compresa la quota relativa alle risorse decentrate e la quota relativa al lavoro straordinario.

4. Ai fini delle certificazioni di legge (es. conto annuale, Corte dei conti, Inail, Inps, Inpdap, etc.) la competenza è di norma attribuita al Comune di appartenenza, salvo adempimenti specifici in capo al Comune Capo Convenzione.

Art. 9 - Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati

1. I beni strumentali all'esercizio del servizio di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, di cui i Comuni aderenti sono dotati all'atto della stipulazione della presente Convenzione, restano di loro esclusiva proprietà. I Comuni ne autorizzano l'uso gratuito da parte dell'Ufficio Associato, limitatamente alle attività oggetto della presente Convenzione.

2. L'acquisto di nuovi beni per il servizio associato sarà deciso dalla Consulta dei Sindaci, su indicazione dell'Ufficio associato, e potrà essere effettuato sia pro-quota, sia ad intero carico di uno degli Enti associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte dell'Ufficio Associato su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.

3. Ove i beni siano acquistati pro-quota, la destinazione degli stessi e il valore dei necessari conguagli, in caso di scioglimento della Convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti, sarà decisa dalla Consulta sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi al servizio associato per l'acquisto degli stessi.

4. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio Associato è affidata al Comune Capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 10 - Decorrenza e durata della Convenzione

1. La presente Convenzione decorre dalla sua materiale sottoscrizione da parte dell'Ente capofila (comune di Carsoli) e avrà scadenza coincidente con la scadenza naturale del contratto di affidamento al gestore del servizio individuato ai sensi del precedente articolo 5, comma 2.

2. La Convenzione potrà essere rinnovata per la medesima o diversa durata, previa apposita deliberazione degli organi consiliari degli Enti aderenti.

3. Ogni modifica o integrazione, non meramente formale, che si rendesse necessaria prima della scadenza, dovrà essere approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

4. Al termine di ciascun anno, la Consulta dei Sindaci valuterà l'efficienza e l'economicità del servizio associato per verificare le eventuali variazioni da apportare alla gestione.

Art. 11 - Scioglimento e recesso

1. La Convenzione non può essere sciolta e viene meno solo alla scadenza dell'affidamento del servizio come disposta dal precedente art. 5, comma 2.
2. Il recesso non è consentito.

Art. 12 – Comune inadempiente

1. Il Comune aderente che si renda gravemente inadempiente agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto risponde in via esclusiva delle proprie inadempienze nei confronti della ditta appaltatrice e degli eventuali danni prodotti agli altri comuni aderenti in ragione dell'inadempimento.

Art. 13 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Comuni aderenti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria in seno alla Consulta dei Sindaci.
2. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione si intende devoluta al Giudice Amministrativo.

Art. 14 – Ammissione di nuovi Comuni o Enti

1. Non è ammessa l'adesione successiva da parte di altri e nuovi Enti.

Art. 15 - Registrazione

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti aderenti.

Art. 16 – Disposizioni finali – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Consulta dei Sindaci, con adozione, se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, nonché le norme del Codice Civile in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie e regolamentari.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

Li, _____.

Il Sindaco del Comune di Carsoli

Il Sindaco del Comune di Oricola

Il Sindaco del Comune di Rocca di Botte

Il Sindaco del Comune di Pereto

All. "A" alla convenzione

COMUNE DI CARSOLI
PROVINCIA DELL'AQUILA

**(UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, AVVIO A
SMALTIMENTO RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI TRA I COMUNI DI CARSOLI,
ORICOLA, PERETO, ROCCA DI BOTTE)**

Relazione tecnico - illustrativa
(D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, art. 14 comma 2)

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, AVVIO A SMALTIMENTO E
RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI SUL TERRITORIO DELLA GESTIONE
ASSOCIATA DEI COMUNI DI CARSOLI, ORICOLA PERETO E ROCCA DI BOTTE**

PREMESSA

La presente relazione viene redatta, nel quadro delle competenze assegnate con la convenzione per la gestione associata del servizio rifiuti sottoscritta in data 05.08.2022 tra i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 co. 2 del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, secondo cui «Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30».

La materia è altresì disciplinata dai principi stabiliti dall'art. 3 del medesimo D. Lgs. 201/2022, secondo cui *“1. I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. 2. L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni. 3. Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva”*.

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	SERVIZIO DI RACCOLTA, AVVIO A SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI SUL TERRITORIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI DI CARSOLI, ORICOLA PERETO E ROCCA DI BOTTE (SERVIZIO DI IGIENE URBANA, COMPRESIVO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE E DELLE ALTRE AREE PUBBLICHE)
Ente affidante	COMUNE DI CARSOLI (PER CONTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI DI CARSOLI, ORICOLA PERETO E ROCCA DI BOTTE)
L'ente affidante è ente di governo dell'ATO	NO
Tipo di affidamento <i>(appalto/concessione/contratto di servizio)</i>	Affidamento a terzi mediante contratto d'appalto di servizi
Modalità di affidamento <i>(gara/in house/società mista; se normativa speciale indicare il testo di legge di riferimento)</i>	Gara ad evidenza pubblica (espletata da AGIR), AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023
Durata del contratto	5 ANNI
Nuovo affidamento <i>(ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 20)</i>	La relazione riguarda un nuovo affidamento
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	TERRITORIO DEI COMUNI DI CARSOLI, ORICOLA PERETO E ROCCA DI BOTTE, E RELATIVE FRAZIONI

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	ING. SANTINA SCATENA
Ente di riferimento	COMUNE DI CARSOLI (AQ), QUALE ENTE CAPOFILIA DELLA GESTIONE ASSOCIATA
Area/servizio	AREA "SERVIZI TECNICI"
Telefono	0863.908304 – 345.6653808
PEC	comune.carsoli@pec.it
EMAIL	santina.scatena@comune.carsoli.aq.it
DATA DI REDAZIONE	05/10/2023

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Gestione dei rifiuti urbani

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani, comprendente le attività di raccolta, trasporto, e smaltimento, può essere organizzato in modo integrato per l'intero ciclo (inclusa la gestione e la realizzazione degli impianti) oppure con l'affidamento di singoli segmenti (raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione, smaltimento). Il servizio è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), secondo criteri che fanno riferimento, tra l'altro a:

- superamento della frammentazione delle gestioni;
- conseguimento di adeguate dimensioni gestionali;
- sistema della viabilità locale;
- localizzazione e capacità degli impianti esistenti e pianificati.

Le regole in base alle quali le Regioni definiscono l'assetto territoriale e organizzativo del servizio discendono da un complesso di norme contenute nel Testo Unico Ambientale, nel D.L. 138/2011 (art. 3-bis), nella L. 191/2009 (art. 2 comma 186-bis) e nel recente D.L. 95/2012.

La delimitazione degli ATO - secondo criteri idonei a massimizzare l'efficienza del servizio - e l'individuazione dei soggetti demandati al loro governo competono alle Regioni. Le stesse amministrazioni regionali, entro il 31 dicembre 2012, dovevano riattribuire le funzioni di organizzazione del servizio eventualmente in capo alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale. Le norme sulla razionalizzazione della spesa hanno attribuito tale funzione ai Comuni, che la esercitano in forma aggregata, sulla base delle aree ottimali delimitate dalle Regioni. Le Regioni dovevano pertanto verificare la dimensione ottimale degli ATO e dettare gli indirizzi per l'organizzazione del servizio, in forma prevalentemente associata, da parte dei comuni.

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 34, comma 23 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012, a tutela della concorrenza e dell'ambiente, è stato demandato alle Regioni l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e la definizione del perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, oltre all'istituzione o alla designazione degli enti di governo degli stessi, prevedendosi che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo siano esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del citato articolo (art. 3 bis, co. 1 bis). In attuazione di quanto sopra, con Legge Regionale 21 ottobre 2013 n. 36, la Regione Abruzzo ha dettato nuove norme per l'organizzazione territoriale e l'esercizio appropriato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, già esercitate dall'Autorità d'Ambito di cui all'art. 7 della L.R. n. 45/2007, istituendo l'Ambito Territoriale Unico Regionale denominato "ATO Abruzzo" e l'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR), il cui Direttore Generale ha il compito, in particolare, di provvedere: a) all'affidamento del servizio; b) alla gestione del contratto di servizio.

L'AGIR (Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani), è divenuta operativa in data 01/10/2022, a seguito dell'insediamento del suo Direttore Generale, e sarà essa a svolgere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.36/2013, le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio per conto di tutti i Comuni rientranti nell'ATO.

La Legge Regionale n. 36/2013 vieta ai comuni di indire e/o aggiudicare provvisoriamente procedure ad evidenza pubblica a seguito della comunicazione di organizzazione e operatività dell'articolazione organica dell'AGIR di cui all'art. 6 co. 4 bis (art. 17 co. 13 e 14 L.R. 36/2013), tale norma, volta a salvaguardare le funzioni dell'Autorità e a garantirne la piena attuazione, preclude agli enti locali di disporre autonomamente nuovi affidamenti (mediante gara) nelle more dell'affidamento del servizio integrato nell'intero ambito (o sub-ambito) da parte di AGIR;

In forza di detta previsione, l'obbligo degli enti locali di assicurare «l'integrale e regolare prosecuzione delle attività» a fronte di contratti in scadenza (art. 17 co. 1 L.R. 36/2013) può essere adempiuto alternativamente:

- I. o tramite affidamento domestico direttamente da parte dell'ente locale, laddove socio del soggetto in house (giacché l'art. 17 della L.R. 36/2013, per come formulato, non preclude il ricorso all'in house);
- II. oppure, attraverso la stipula di un contratto "ponte".

Pertanto, il Comune di Carsoli, quale Ente capofila della indicata gestione associata, non sussistendo condizioni e presupposti per ricorrere all'affidamento "*in house providing*", si attiva per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti del territorio dei comuni associati a Ditta esterna attraverso la stipula di un "contratto ponte" che richiede tuttavia l'intervento dell'Autorità, che predisporrà la gara. Infatti, l'esercizio delle funzioni dell'ente locale deve necessariamente avvenire per il tramite di AGIR, stante il divieto di indire procedure autonome (art. 17 co. 13 e 14 L.R. 36/2013).

Alla luce dell'entrata in vigore, a pieno regime, della nuova disciplina, si rende necessario sottoscrivere, dunque, nuova Convenzione tra i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte per apportare le dovute modifiche alla Convenzione sottoscritta in data 05.08.2022, che riguardano, principalmente, sia la competenza all'espletamento della gara sia l'adeguamento dell'oggetto della convenzione, questa volta inclusivo anche del servizio di spazzamento delle strade e delle altre aree pubbliche; per le ragioni già indicate i comuni non possono più provvedere in via autonoma al conferimento di servizi mediante gara in materia di igiene urbana, all'interno della quale ricade ed è compreso il servizio di spazzamento delle strade e delle altre aree pubbliche, anch'esso dunque oggetto di assegnazione alla competenza dell'AGIR per l'affidamento ad operatori del settore.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Il servizio di igiene urbana di raccolta e trasporto rifiuti urbani costituisce un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità: in primo luogo deve essere continuo, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica, indipendentemente dalla volontà di fruirne dei singoli cittadini. Da tale principio ne discendono altri, quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo, nemmeno in caso di inadempienza del cliente (ad esempio, a seguito del mancato pagamento della tassa o della tariffa). È poi da ricordare che i cittadini devono collaborare per garantire un corretto svolgimento del servizio da parte del gestore: il grado di collaborazione risulta determinante per il raggiungimento dei prefissati standard di qualità e costi.

Il ciclo integrato dei rifiuti ha inizio con la raccolta "porta a porta", attraverso il ritiro dei rifiuti di casa in casa con una frequenza prestabilita. La modalità di raccolta "porta a porta" è più comoda per l'utente che non deve recarsi fino ai punti di raccolta (cassonetti), ma solo depositare i rifiuti sotto casa a giorni ed orari prestabiliti; al tempo stesso è più costoso, perché prevede una raccolta più capillare e, quindi, un maggiore impiego di personale e mezzi. D'altra parte la raccolta "porta a porta" ha consentito il raggiungimento di un livello considerevole di differenziazione dei rifiuti che si traduce in una riduzione dei costi di trattamento/smaltimento dei rifiuti rispetto al sistema a cassonetto stradale.

Il circuito di gestione dei rifiuti urbani comunale presenta la configurazione sotto riportata.

Raccolta rifiuti sul territorio

- a) Raccolta della **frazione secca non riciclabile** (indifferenziato) dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale mediante sistema del tipo domiciliare "porta a porta", per tutte le utenze domestiche e non domestiche, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di trattamento con una frequenza di 1 volta a settimana;
- b) Raccolta della **frazione biodegradabile** (organico o umido) dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale mediante sistema del tipo domiciliare "porta a porta", per le utenze domestiche e non domestiche, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di trattamento, con una frequenza di due volte a settimana;
- c) Raccolta differenziata della **frazione verde**, dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale, costituita da sfalci e residui di potatura provenienti da aree private, mediante due sistemi:
 1. per le grandi quantità di sfalci e potature sistema domiciliare una volta al mese su chiamata per le utenze domestiche, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di trattamento;
 2. per piccole quantità è consentito la raccolta domiciliare "porta a porta" in occasione della raccolta della **frazione biodegradabile** (organico o umido);
- d) Raccolta differenziata delle **frazioni secche valorizzabili**, dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale mediante sistema di raccolta domiciliare "porta a porta", per tutte le utenze domestiche e non domestiche, costituite da: carta/cartone, vetro, plastica, alluminio e contenitori metallici per alimenti e bevande, più eventuali altre frazioni proposte dall'Appaltatore in sede di gara, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di trattamento con una frequenza di 1 volta ogni 7 giorni, ad eccezione del vetro e metalli 1 volta ogni 15 giorni;
- e) Raccolta mediante sistema di raccolta per punti diffusi, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di trattamento di alcune tipologie di **rifiuti urbani a rischio di elevato impatto ambientale** (ex RUP: pile, farmaci e contenitori "T e F");
- f) Raccolta mediante sistema di raccolta per punti diffusi, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di trattamento di alcune tipologie di **rifiuti urbani quali oli esausti e abiti usati**;

- g) Raccolta domiciliare e trasporto ad impianto autorizzato di trattamento dei **rifiuti ingombranti**, anche appartenenti alla categoria dei beni durevoli e dei RAEE, anche classificati pericolosi, provenienti dalle utenze domestiche una volta al mese consentendo per ciascun utente un volume massimo di 1,5 mc e comunque non superiore a 6 mc all'anno previa prenotazione al numero verde;
- h) **Spazzamento meccanizzato** di strade, piazze, parcheggi, marciapiedi e superfici pavimentate, sia pubbliche che private di uso pubblico, dei centri urbani (Comune di Carsoli capoluogo e sue frazioni: Colli di Monte Bove, Montesabinese, Pietrasecca, Poggio Cinolfo, Tufo, Villa Romana; Comune di Oricola e la sua frazione Civita; Comune di Pereto; Comune di Rocca Di Botte), il trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di trattamento dei rifiuti prodotti almeno una volta al mese nel periodo autunnale-invernale e almeno due volte al mese nel periodo primaverile-estivo;
- i) **Spazzamento manuale** di centri storici e marciapiedi, comprese le operazioni complementari di rimozione della vegetazione infestante e il trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di trattamento dei rifiuti prodotti una volta al mese nel periodo novembre-marzo e 2 volte al mese nel periodo aprile-ottobre;
- j) Raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia delle aree in occasione delle **feste patronali e manifestazioni**;
- k) Gestione dei **cestini portarifiuti** distribuiti sul territorio comunale comprensivo dello svuotamento periodico del cestino e della sostituzione dei sacchi differenziati a perdere, del trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di trattamento;
- l) Raccolta dei rifiuti e pulizia delle **aree cimiteriali** e presso i **mercati rionali**, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di trattamento;
- m) Pulizia di pozzetti e griglie stradali 3 volte al mese su tutto il territorio;
- n) **Raccolta di rifiuti agricoli** di piccoli produttori che rientrano nei criteri comunali di assimilabilità;
- o) **Gestione del numero verde, realizzazione e distribuzione eco-calendario**;
- p) **Raccolta dei rifiuti abbandonati** di qualunque natura o provenienza rinvenuti su strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di trattamento;
- q) **Altri servizi vari**, tra i quali la rimozione delle carcasse di animali e servizi diversi ed occasionali espletati sul territorio a richiesta;
- r) **Campagne di informazione e sensibilizzazione dell'utenza**;
- s) **Trasporto e conferimento dei rifiuti urbani** ed assimilati presso gli impianti autorizzati di trattamento, recupero e/o smaltimento, non trattati nei punti precedenti;

Trattamento rifiuti

L'affidatario provvederà, direttamente o tramite soggetti terzi, all'avvio a trattamento di tutti i rifiuti raccolti per mezzo del circuito comunale, privilegiando tecnologie a ridotto impatto ambientale.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Le esigenze da presidiare nel servizio d'igiene urbana sono la tutela della salute e dell'ambiente, strettamente legate alle politiche ambientali che l'ente deve perseguire, giustificano interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza. Ciò deve avvenire attraverso un intervento regolatore che stabilisca alcuni elementi imprescindibili come il metodo tariffario, i livelli essenziali di servizio e le forme di monitoraggio.

Gli obblighi di servizio pubblico sono quegli obblighi che l'impresa non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura, né alle stesse condizioni, se considerasse esclusivamente il proprio interesse commerciale. Nel campo della gestione integrata dei rifiuti gli obblighi di servizio pubblico consistono in:

- obblighi di esercizio (continuità, capacità, regolarità del servizio);
- obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario di cui all'art. 203 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Quindi, gli obblighi di servizio pubblico devono rispondere all'interesse economico generale, svilupparsi nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, essere chiaramente definiti, trasparenti e verificabili, non creare discriminazioni e garantire parità e accesso ai consumatori.

Ebbene, perché si giustifichino gli obblighi di servizio pubblico, è necessaria la presenza di un interesse economico generale che, a livello comunitario, è stato riconosciuto per i servizi di distribuzione di acqua, di gas e di energia elettrica, il servizio di igiene ambientale, la raccolta e la distribuzione della corrispondenza su tutto il territorio nazionale, la gestione di linee aeree non redditizie, il trasporto di malati in ambulanza o l'attività dei grossisti di prodotti farmaceutici, per citare solo alcuni esempi. È difficile enucleare da tali decisioni un concetto univoco e preciso di interesse economico generale.

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché nel principio "chi inquina paga". A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Il Comune di Carsoli, nella sua qualità di capofila, dopo aver valutato ed apprezzato gli interessi pubblici sottesi a quanto sopra esposto, ha ritenuto di imporre all'affidatario, sul proprio territorio e senza interruzioni sulla base del calendario previsto, i seguenti obblighi specifici di pubblico servizio:

- il servizio di raccolta a domicilio e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati conferiti in forma differenziata con separazione delle frazioni: organica umida e verde, carta e cartone, imballaggi in plastica e metallo, secca non riciclabile, ingombranti;
- raccolta presso i punti di prossimità degli imballaggi in vetro e domiciliare per le utenze commerciali;
- trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati raccolti, presso il centro autorizzato e/o di trattamento finale;
- L'affidatario provvederà, direttamente o tramite soggetti terzi, all'avvio a trattamento di tutti i rifiuti raccolti per mezzo del circuito comunale, privilegiando tecnologie a ridotto impatto ambientale
- svolgere tutte le eventuali ulteriori attività previste dal Contratto del servizio.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

GARA AD EVIDENZA PUBBLICA, IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. N. 36/2023

Affidamento a terzi tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, co. 2 lett. c) del medesimo codice.

La peculiarità dell'affidamento deriva dalla scelta dell'Amministrazione di organizzare una gara che permetta di ottenere un più favorevole rapporto costo/qualità, modulando altresì gli strumenti contrattuali in modo più rispondente alle proprie necessità.

SEZIONE D

ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELLA SCELTA

Motivazione economico-tecnica della modalità di affidamento prescelta.

L'Amministrazione ha scelto di non aderire al metodo dell'affidamento in house al fine di poter reperire sul mercato una gestione del servizio migliore. Lo scopo dell'affidamento mediante affidamento a terzi tramite gara consente la gestione diretta della documentazione di gara stessa. Questa facoltà consente alla stazione appaltante di formulare una precisa base d'asta calcolata sulla scorta di indagini di mercato eseguite direttamente e quindi garantendo una maggiore consapevolezza del mercato e derivare la necessaria sensibilità sulla formulazione dei prezzi e dello sconto atteso. In ultima analisi mediante l'istituto del Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è possibile definire meglio la griglia di punteggi sulla scorta dei quali selezionare il candidato e quindi poter reperire offerte più aderenti ai desiderata dell'Amministrazione.

Nel complesso la procedura di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 36/2023, tenuto conto delle condizioni di mercato e della sussistenza di numerosi possibili aspiranti all'affidamento del servizio in oggetto, – nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria di massima concorrenza e *par conditio*, nonché di quelli tradizionali di trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa – garantisce di poter selezionare sul mercato l'operatore economico che meglio struttura la propria offerta rispetto alle disposizioni di gara.

Tale modalità di affidamento appare massimamente rispondente ai principi di derivazione comunitaria in materia di affidamento di servizi pubblici locali e di parità dei concorrenti, richiamati dall'art. 3 del d.lgs. 201/2022.

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

Ing. Santina Scatena

— Firmato digitalmente da —

SANTINA SCATENA
CN = SCATENA
SANTINA
C = IT

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to: sig.ra Chiara Cimei

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno 21/11/2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)

- E' copia conforme all'originale;

Dalla Residenza comunale, li 21/11/2023

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000, n.267);
- E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U. n.267/2000);

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line - come prescritto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

.....